

I cittadini stranieri possono contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.

Dovranno consegnare all'ufficio di Stato Civile la seguente documentazione:

- **Nulla osta" o "Certificato di capacità matrimoniale"** rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine del cittadino straniero (in genere l'Ambasciata o il Consolato del paese straniero in Italia dei futuri sposi).

Il Nulla osta deve essere redatto in lingua italiana e deve indicare i seguenti dati del richiedente:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- paternità e maternità;
- cittadinanza;
- residenza;
- stato civile;
- In caso di nubenda divorziata deve essere indicata la data del divorzio.

Per i cittadini extracomunitari il nulla osta dovrà essere legalizzato dalla Prefettura di Milano (Ufficio Legalizzazione - C.so Monforte, n° 31 Milano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00), a meno che non ne sia prevista l'esenzione in appositi accordi internazionali.

- Per la **donna divorziata** o vedova, inoltre, se la data di scioglimento del matrimonio o di vedovanza non è indicata nel nulla osta, è necessario esibire copia della sentenza di divorzio o certificato di morte del coniuge;

- Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le **generalità dei genitori** occorre l'atto di nascita del richiedente o idonea certificazione rilasciata dal proprio Consolato in Italia.

Tutti i certificati devono essere redatti in lingua italiana e in essi deve anche essere specificata l'inesistenza di impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello stato di appartenenza (art. 116 C.C.).

Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate nel nulla-osta o nelle altre certificazioni coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.